

ALLEGATO "A" AL N. 41293 DI FASCICOLO

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE C. LAMBERTI
ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**Capo I
Costituzione - Sede - Durata - Scopo**

Articolo 1

- Denominazione -

1.1. È costituita una fondazione denominata **"Fondazione C. Lamberti Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata "Fondazione C. Lamberti ETS" (nel seguito, la "Fondazione").

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii., nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

1.4. La Fondazione, che trae origine dalla volontà del Sig. Carlo LAMBERTI (nel seguito, il "Fondatore", il quale, deceduto a Caselle Landi il 16 luglio 1961, dispose delle sue sostanze con testamento olografo in data 5 dicembre 1948, pubblicato dal Notaio Mario CONTEDINI di Codogno con verbale 21 luglio 1961 n. 12803/4073 di repertorio), già Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica il 12 luglio 1963, n. 1073, ha successivamente assunto la forma di Fondazione di diritto privato ai sensi della legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1 e del regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11.

1.5. La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 2

- Sede -

- 2.1. La Fondazione ha sede in Codogno (LO), via Cavallotti n. 6.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

- Durata -

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4

- Scopo della Fondazione -

4.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. In particolare, la Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

4.2. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett u);

4.3. La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, provvede a tale scopo nei limiti dei propri mezzi e vieta qualunque diversità di trattamento per gli assistiti, prefiggendosi in particolare la finalità di:

- offrire assistenza sociale e sanitaria ai portatori di handicap, di ambo i sessi, di minore o maggiore età, principalmente a quelli che abbiano superato l'obbligo scolastico e non siano inseribili nel mondo del lavoro, di qualsiasi condizione economica;

- offrire assistenza a famiglie bisognose, a/o persone a rischio di esclusione sociale, anziani;

- erogare denaro e/o beni e servizi a favore dei soggetti di cui sopra.

4.4. A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione, per il raggiungimento dei suoi fini, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, può svolgere l'attività di:

- amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- promuovere, istituire, sviluppare e realizzare, anche per conto di altri soggetti e in forma affidataria, la produzione di beni e servizi, per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate;

- compiere, sia direttamente sia partecipando ad altri Enti e/o Società, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, compresa la conduzione diretta di fondi rustici;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- costituire, acquisire, detenere o assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società di qualunque tipo, associazioni o fondazioni, cooperative, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio e comunque compatibili con il conseguimento delle finalità sociali della Fondazione;
- per la concreta realizzazione degli interventi di assistenza sociale e sanitaria, la Fondazione potrà affidare la gestione di detti servizi ad uno o più Enti pubblici o privati senza fini di lucro che abbiano finalità statutarie analoghe a quelle della Fondazione; il rapporto tra la Fondazione e l'Ente di gestione è disciplinato da apposita Convenzione.

4.5. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii..

4.6. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

4.7. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017 ss.mm.ii..

Articolo 5

- Vigilanza -

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

Capo II
Patrimonio - Raccolta fondi - Patrimoni destinati
Articolo 6

- Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro -

- 6.1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..
- 6.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 6.3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò che in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 7
- Patrimonio -

- 7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili, oggetti d'arte e dagli altri beni quali risultanti dalla perizia di stima allegata al verbale con il quale è stato adottato il presente statuto.
- 7.2. Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili nonché con i redditi derivanti dal patrimonio e dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
- 7.3 Il patrimonio immobiliare lasciato dal Fondatore dovrà essere conservato per quanto possibile ed in caso di alienazione dovrà essere sostituito con altri beni immobili, ovvero in migliorie dei beni esistenti.
- 7.4. Il patrimonio mobiliare invece, salvo quanto previsto all'articolo 23, potrà essere alienato solo per i seguenti motivi:
- trasformazione del Palazzo di Via Cavallotti, in modo da renderlo idoneo al perseguimento dello scopo della Fondazione;
 - investimento sia in beni immobili sia in beni mobili, che diano alla Fondazione un reddito maggiore;
 - investimento in altri beni che meglio garantiscono la conservazione del capitale.
- 7.5. La Fondazione provvede ai propri scopi con la quota dei proventi

che, in conformità alla volontà del Fondatore, saranno annualmente destinate a tal fine dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

- Salvaguardia del patrimonio -

8.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

8.3 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 9

- Raccolta Fondi -

9.1 Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

9.2 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 10

- Irripetibilità di apporti e versamenti -

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11

- Patrimoni destinati ad uno specifico affare -

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Capo III

Organi della Fondazione

Articolo 12

- Organi della Fondazione -

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- il Curatore della Raccolta d'Arte.

Articolo 13

- Gratuità delle cariche -

Le cariche di Consigliere di Amministrazione, di Presidente, Vice Presidente, Curatore della Raccolta d'Arte sono totalmente gratuite, salvo il mero rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate per ragioni di incarico secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione e di amministrazione dell'ente.

Articolo 14

- Competenze del Consiglio di Amministrazione -

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile, nonché effettuare l'amministrazione della Fondazione.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) l'approvazione, entro il mese di giugno, del Bilancio d'esercizio dell'anno precedente; il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alle disposizioni testamentarie del Fondatore in forza delle quali i proventi derivanti dal suo patrimonio al netto da ogni tassa e spesa di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria, dovranno essere ripartiti nel seguente modo:
 - un sesto di tali redditi dovrà servire per incrementare il patrimonio della Fondazione stessa (intendendosi per incremento anche i miglioramenti e le opere straordinarie apportate agli immobili della Fondazione);
 - gli altri cinque sestimi dovranno essere erogati all'Ente gestore del servizio assistenziale che li godrà e li adopererà secondo lo scopo della Fondazione e dell'Ente stesso;
- b) l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo i proventi fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;
- c) l'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) la deliberazione relativa ad acquisti, ad alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui l'articolo 18;
- e) la deliberazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei proventi;

- f) la nomina del Presidente e del Vice-Presidente, scegliendoli tra i Consiglieri, e la revoca dei medesimi;
- g) la nomina dell'Organo di Controllo e la revoca dei suoi membri;
- h) la nomina e revoca del Revisore dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- i) la nomina e revoca, su proposta del Presidente, della persona incaricata a reggere la Segreteria Generale della Fondazione, unitamente al conferimento alla stessa degli incarichi per l'espletamento delle sue funzioni, fissandone la durata dell'incarico e la determinazione dei compensi. In particolare il segretario provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra l'eventuale personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario medesimo, svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- j) la nomina del Curatore della Raccolta di oggetti d'arte compresi nel patrimonio della Fondazione;
- k) l'eventuale assunzione del personale, determinandone il trattamento retributivo;
- l) la determinazione alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- m) la partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente od indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- n) l'attribuzione di deleghe al Presidente e ai Consiglieri di poteri in determinate materie, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- o) la delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- p) la delibera sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- q) approvazione del regolamento di organizzazione e di amministrazione dell'ente;
- r) la deliberazione su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Articolo 15

- Composizione del Consiglio di Amministrazione -

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente e, precisamente:

- a. il Parroco pro tempore della Parrocchia di S. Biagio e della B.V. Immacolata in Codogno (LO) o un suo delegato;
- b. un membro nominato dall'Ente che gestisce il servizio assistenziale in forza di convenzione con la Fondazione, che non deve coincidere con il Legale Rappresentante dello stesso Ente gestore;
- c. due membri nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Biagio e B.V. Immacolata di Codogno (LO);
- d. da due membri nominati dal Comune di Codogno (LO);
- e. da un membro nominato dal Comune di Caselle Landi (LO).

15.2 I rispettivi membri nominati dalle Amministrazioni comunali Codogno (LO) e Caselle Landi (LO), dal Consiglio pastorale e dall'Ente che gestisce il servizio assistenziale, dovranno essere scelti, possibilmente e preferibilmente, tra persone di comprovata esperienza e/o professionalità.

15.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 16

- Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione -

16.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi, compreso quello di nomina e resta in carica fino all'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio, e comunque, non oltre il termine ultimo previsto dall'art. 14 per la sua approvazione, fatta eccezione per il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Biagio e della B.V. Immacolata in Codogno, membro di diritto.

16.2 Il Presidente, con congruo anticipo rispetto ai termini indicati al comma 1, al fine di predisporre la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, invita gli Enti elencati all'art. 15 a nominare i nuovi membri ed a darne notizia alla Fondazione.

16.3 Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia su

convocazione del Presidente uscente entro i 90 (novanta) giorni successivi all'approvazione dell'ultimo bilancio d'esercizio e, comunque, non oltre il termine ultimo previsto dall'art. 14 per la sua approvazione.

In attesa dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione l'organo amministrativo uscente resta in carica in regime di *prorogatio*.

16.4 Fatta eccezione per il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Biagio e della B.V. Immacolata in Codogno, membro di diritto, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

16.5 Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti di cui al precedente articolo 15.

16.6 I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

16.7 In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

16.8 I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.9 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 17

- Convocazione del Consiglio di Amministrazione -

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa e ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

17.3 Le adunanze sono indette con invito scritto o posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno

con gli argomenti da trattare, il luogo, l'ora e il giorno della riunione da recapitarsi ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima nelle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima nelle sedute straordinarie.

17.4 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 18

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

18.2 In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

18.3 Le votazioni si faranno per appello nominale; dovranno sempre farsi a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti le persone.

18.4 Alle riunioni possono partecipare, oltre ai membri dell'Organo di Controllo, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto,

18.5 Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

18.7 Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza, ad eccezione di quelli redatti per atto pubblico, sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Articolo 19

- Presidente e Vice-Presidente -

19.1 Il Presidente ed il Vice Presidente della fondazione sono nominati con le modalità di cui all'articolo 14 e restano in carica per tutta la durata del Consiglio.

19.2 Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

19.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge e dallo Statuto. In particolare spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f. curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune,

- g. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli e, avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- h. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro la prima riunione utile, da convocarsi senza indugio.

19.4 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Articolo 20

- Organo di Controllo -

20.1 L'Organo di Controllo è formato secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina da un Sindaco Unico o da un organo collegiale composto da tre membri, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente.

20.2 I Componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per cinque anni solari e sono rieleggibili.

20.3 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

20.5 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare,

senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.6 Se nel corso del loro mandato, vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o membri dell'Organo di Controllo collegiale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I membri dell'Organo di Controllo così nominati in sostituzione di quelli venuti meno rimarranno in carica sino a scadenza del collegio.

20.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.8 L'Organo di Controllo, se collegiale, è convocato dal Presidente; la convocazione è effettuata mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare ed è inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è inviata almeno 24 ore prima dell'adunanza. Esso è presieduto dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano d'età. Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. La riunione del Collegio può svolgersi anche in più luoghi, audio/video collegati purché sussistano tutte le condizioni di cui al precedente articolo 18.6.

20.9 Ai membri dell'Organo di Controllo spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii..

Articolo 21

- Revisione Legale -

21.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

21.2 Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

21.3 Il Revisore dura in carica per un massimo cinque anni solari e può

essere riconfermato.

21.4 Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

21.5 Al Revisore spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii..

Articolo 22

- Responsabilità -

22.1. I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 23

- Curatore della Raccolta d'Arte (Palazzo Lamberti e Raccolta d'Arte) -

23.1 Il Palazzo sito in Codogno (LO), Via Cavallotti, n. 6, non dovrà essere adibito a scopi diversi da quelli voluti dal Fondatore Carlo Lamberti, nemmeno per ragioni di lucro. Di conseguenza il Palazzo debitamente trasformato dovrà ospitare i destinatari dei servizi assistenziali assicurati, direttamente e/o indirettamente, dalla Fondazione.

23.2 Nel palazzo stesso però:

- dovrà essere scelto un locale nel quale avrà sede la Fondazione;
- dovranno essere scelti altri locali – individuati al piano I°, c.d. piano nobile, di Palazzo Lamberti, di rappresentanza dell'Ente - nei quali venir idoneamente sistemati gli oggetti d'arte già di proprietà di Carlo Lamberti e quelli successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione.

23.3 Gli oggetti d'arte di proprietà della Fondazione non potranno essere venduti e dovranno essere sistemati in modo da formare una Raccolta d'Arte che in alcuni giorni potrà essere gratuitamente aperta al pubblico.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Curatore della Raccolta D'Arte, nel proprio seno o all'esterno, scegliendo tra persone di comprovata esperienza e professionalità nel campo dell'arte pittorica-figurativa.

23.5 Il Curatore, il cui incarico dura cinque anni ed è rinnovabile, ha il compito di curare, sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione al quale deve rendere conto del proprio operato, l'inventario, la conservazione, l'incremento e la fruizione pubblica della Raccolta d'Arte di proprietà della Fondazione.

23.6 Fatto salvo quanto stabilito dai commi precedenti del presente articolo, le modalità di fruizione della Raccolta e di utilizzo dei relativi spazi, ivi compreso l'accesso da parte di soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di attività compatibili con le finalità istituzionali della Fondazione, nonché ogni ulteriore profilo organizzativo, gestionale e operativo, sono disciplinate da apposito Regolamento interno della Raccolta d'Arte Lamberti, che verrà redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Capo IV **Bilanci e libri della Fondazione**

Articolo 24

- Esercizi -

24.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

24.3 Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii..

24.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

Articolo 25

- Libri della Fondazione -

25.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

25.2. Il Libro delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e membro del Collegio dei Sindaci, i quali possono estrarne copia.

25.3. Il Libro delle Adunanze del Collegio dei Sindaci è tenuto a cura dei membri di tale organo. I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di esaminare detto Libro.

25.4 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

Articolo 26

- Scioglimento ed estinzione -

26.1 Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

26.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 27

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.ti: Andrea BONGIORNO

Sonia SURIANO

ANDREA GANELLI

